

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva così statuito: “ -accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, previa disapplicazione per illegittimità del decreto ministeriale del 31/01/2019, ordina al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., di indicare sulla carta d'identità elettronica del minore _____, “genitore”, o in alternativa “padre/genitore madre/genitore” in corrispondenza dei nomi

-rigetta la domanda risarcitoria;

-compensa le spese;

-ordina l'oscuramento delle generalità, dei dati personali e degli altri dati identificativi della parte attrice in caso di diffusione della presente sentenza ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 196/2003.

A tal fine la Cancelleria applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.lgs n. 196/2003.

Manda alla cancellaria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito conseguenti.”

Si è costituita in giudizio ROMA CAPITALE deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Si sono costituiti in giudizio _____ in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio instando per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art.190 c.p.c.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.

L'appello principale è infondato.

I primi tre motivi di appello, concernenti questioni processuali ed il quarto motivo, possono essere congiuntamente esaminati.

Il Ministero lamenta : “ *I. il giudizio di primo grado, erroneamente instaurato con atto di citazione e non con ricorso ex artt. 95 e 96 D.P.R. 396/2000, ha seguito -*

sempre erroneamente - la disciplina del rito ordinario e non quella del rito speciale (artt. 737 e segg), previsto dalle disposizioni de quibus, concludendosi con sentenza in luogo del richiesto decreto ex art. 96 cit.;

II. il Tribunale ha pretermesso illegittimamente il Pubblico Ministero, litisconsorte necessario ai sensi della precitata disciplina nonché dell'art. 70 c.p.c.;

III. in ragione della necessaria presenza del P.M., il Tribunale avrebbe dovuto decidere in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c.”

IV – ERROR IN IUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95 E 96 DPR 396/2000.

La pronuncia impugnata si fonda su una serie di valutazioni della normativa in materia, che non possono essere condivise in quanto la normativa dello stato civile si fonda ancora sul concetto di bigenitorialità di sesso diverso e non consente l'apposizione di indicazioni differenti sugli atti di stato civile. “

Le doglianze sono infondate in quanto esse sono incentrate sulla sussumibilità della fattispecie nell'alveo dell'art 95 D.P.R 396/2000 (“Chi intende promuovere ... la formazione di un atto omesso o ... intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3.”.)

In realtà la fattispecie in esame non concerne una questione di stato civile, bensì il mancato rilascio della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio del minore per l'ostacolo tecnico della dicitura padre/madre essendo

figlio naturale di una donna e figlio adottivo di un'altra donna.

Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto:

A conclusione del ragionamento, infine non possiamo che ricordare la formula più e più volte ripetuta sia dalla Cassazione che dalla Corte Costituzionale secondo cui: "Il procedimento ... disciplinato dall'art. 96 del D.P.R. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto a eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel suo procedimento di formazione". Orbene appare evidente che il presente giudizio non sia in alcun modo destinato a eliminare una qualche difformità tra la situazione di fatto e ciò che risulta dall'atto dello stato civile. Nei registri dello Stato civile del Comune di Roma risulta adottato dalla madre intenzionale e pertanto figlio di due madri. Le due situazioni, di fatto e di diritto risultano perfettamente allineate e conformi a legge. È la carta d'identità a essere disallineata rispetto allo stato civile di e delle sue madri."

Per quanto attiene agli altri motivi di merito si osserva quanto segue:

Condivisibilmente parte appellata ha controdedotto:

"Va ricordato con la Corte Costituzionale (sent. n. 79/2022) e con la Corte di Cassazione (sent. n. 38162/2022) che "anche l'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione "ordinaria" del minore di cui alla L. n. 184 del 1983, artt. 6 e ss. l'adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante. // La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione" (Cass. Civ. Ss. Uu. sent. n. 38162/2022 § 10).

Erra controparte anche dove sostiene che avrebbe In realtà ciò che si contesta al Ministero in questo giudizio – a giusta ragione, anche secondo il giudice di prime cure - è la possibilità di stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità possano essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati sono estratti. Al netto del fatto che non sia vero che i genitori non possano essere del medesimo sesso e che indicare “padre” e “madre” indipendentemente dal genere effettivo dei genitori sia espressione del margine di apprezzamento di cui il legislatore gode nel disciplinare la materia della filiazione.

Sotto altro aspetto il decreto ministeriale “è un atto privo di carattere normativo” (così TAR Lazio, 9.1.2020, n. 215, resa fra le parti sul caso odierno) e men che meno un atto del legislatore nazionale, il cui potere resta assolutamente intatto. Anzi, l’atto del legislatore nazionale è la norma primaria, l’art. 3 comma 4 TULPS, introdotto dall’art. 10, co. 5, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, secondo il quale “La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci”.

Nel merito in sostanza il Ministero esprime tre ragioni di doglianza.

La prima: nega in radice che i diritti del minore possano essere lesi, sostenendo che:

- a) l’indicazione nella carta d’identità del nome di padre e madre (invece che dei genitori) non pregiudicherebbe la corretta identificazione del minore (scopo del documento). Al contrario – a dire di controparte - essa “continua ... a poter essere correttamente ed esattamente rappresentata nel documento d’identità” (p. 12 1° cpv);*
- b) la richiesta della CIE ordinaria può essere fatta dai genitori disgiuntamente;*
- c) l’indicazione nominativa dei genitori è meramente facoltativa nella CIE valida per l’espatrio.*

La seconda: sostiene che la disapplicazione del DM comporterebbe una violazione del margine di apprezzamento di cui gode il legislatore nazionale, margine riconosciuto dalle convenzioni, dai trattati e dalla stessa Corte EDU.

La terza: sostiene che il Ministero avrebbe perfettamente rispettato i principi di esattezza e minimizzazione dei dati in quanto il DM persegue *“unicamente l’esigenza di garantire l’allineamento tra le risultanze dei registri di stati civile nazionali ... e il contenuto della CIE”*

Tali doglianze sono manifestamente infondate.

L’effetto finale dell’assunto del Ministero, se condiviso, sarebbe quello di precludere a quello di ottenere una carta d’identità valida per l’espatrio, di fatto per le, deficitarie, caratteristiche della stessa, sol perchè figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso: dinanzi a questo irragionevole e discriminatorio effetto, non possono trovare assolutamente ingresso le obiezioni formulate dal Ministero perchè in contrasto persino con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 30 II comma.

Proprio l’esistenza di istituti come l’adozione in casi particolari, che può dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (l’uno naturale, l’altro adottivo) dimostra che le diciture previste dai modelli ministeriali (padre/madre) non sono rappresentative di tutte le -legittime - conformazioni dei nuclei familiari e della conseguente filiazione imposte dai modelli ministeriali.

Va invece accolto parzialmente accolto l’appello incidentale nella parte in cui impone le modalità con le quali debba essere assicurato il diritto del minore ad ottenere la carta di identità elettronica ed in particolare la dicitura *“padre/genitore madre/genitore”*

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nel rapporto processuale con ROMA CAPITALE vanno compensate in quanto l’atto di appello è stato notificato ai soli fini della denuntiatio litis.

PQM

Rigetta l'appello principale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale riforma dell'impugnata sentenza così provvede:

-ordina al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., di indicare sulla carta d'identità elettronica del minore _____ "genitore" o dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile, in corrispondenza dei nomi _____ ;

condanna il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del grado in favore di _____ in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio _____ , che liquida in

€ 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.

compensa le spese del grado nei confronti di ROMA CAPITALE.

-ordina l'oscuramento delle generalità, dei dati personali e degli altri dati identificativi della parte attrice in caso di diffusione della presente sentenza ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 196/2003.

A tal fine la Cancelleria applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del D.lgs n. 196/2003.

Manda alla cancellaria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito conseguenti.

Roma, 24.1.2024

IL PRESIDENTE EST